

FERMENTO NELLE AULE GIUDIZIARIE PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Palazzo Spada, sì agli Itp non abilitati Ma non apre sulle altre abilitazioni

DI GIUSEPPE MANTICA

Anche il Consiglio di Stato ammette gli ITP, i docenti tecnico-pratici, non abilitati al concorso. I giudici amministrativi di appello hanno rimesso in gioco gli insegnanti tecnico pratici per i quali non è mai stato attivato alcun percorso ordinario di conseguimento dell'abilitazione. Questo è uno dei tanti aspetti controversi del concorso a cattedra della Buona Scuola che fermenta nelle aule giudiziarie proprio mentre nelle sedi di esame i candidati sono alla prese con le varie prove. La recente ordinanza di Palazzo Spada (n. 1836/2016 pubblicata il 18 maggio scorso) riforma una decisione del Tar del Lazio, già riportata da *ItaliaOggi* del 19 aprile 2016 (rg 3132, ordinanza n. 1666/16), che aveva rigettato le domande del ricorrente, invertendo un precedente orientamento e sollevando polemiche sia sulla norma che sulle oscillazioni giurisprudenziali.

Un punto nodale su tutte le problematiche del concorso è la compatibilità della Legge Giannini n. 107/2015 con il Testo Unico n. 297 in materia di istruzione risalente all'anno 1994 e che per la parte che qui interessa non indica come requisito di ammissione ineludibile il possesso di una abilitazione finché non sia stato attivato (da parte della Amministrazione) e compiuto almeno un percorso abilitante ordinario; per ordinario deve, più precisamente, intendersi (diversamente dal riservato) senza la necessità di un periodo di transito attraverso il precariato.

La tematica era stata già anticipata come rilevante da *ItaliaOggi* nell'edizione del 10 maggio scorso.

Sulla scorta del fatto incontestato che per gli insegnanti tecnico pratici non è stato avviato un percorso abilitativo, il Consiglio di Stato ha ritenuto

corretto consentire transitoriamente la partecipazione a chi, munito del prescritto titolo di studio, sia però sprovvisto dell'abilitazione per non essere stato messo, almeno astrattamente, in grado di conseguire tale titolo abilitante nei modi ordinari.

I giudici amministrativi, peraltro, ben consapevoli delle insidie costituzionali verso le quali è stata spinta la Legge sulla Buona Scuola hanno modo, nell'esposizione dell'ordinanza, di esporsi in una riflessione sulla controversa questione che riguarda la legittimità di pretendere per i candidati il possesso di un titolo abilitativo all'insegnamento.

Non osta, ragionano i giudici, alla qualificazione di concorso pubblico la circostanza che, ai sensi della legge n. 107/2015, possono accedere alle procedure esclusivamente i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto essa altro non è che un titolo ulteriormente richiesto (del tutto legittimamente), in aggiunta a quello di studio (a sua volta mutevole in relazione alle diverse classi di concorso), per l'accesso alla procedura selettiva che, dunque, non cessa di essere pubblica, e non già riservata, pur se richiede il possesso dell'abilitazione professionale.

Frattempo giunge notizia che anche il Tar di Trento (ordinanza n. 20/2016 del 20 maggio) si è dichiaratamente allineato sull'orientamento del Consiglio di Stato, con citazione della sentenza n. 1836/16, accogliendo la domanda cautelare e consentendo l'ammissione, con riserva, dei ricorrenti, all'espletamento delle prove concorsuali, con la motivazione che appare viceversa illegittima una clausola del bando che non permetta la partecipazione al concorso, anche a prescindere dall'abilitazione, qualora la mancanza del relativo titolo non sia imputabile all'interessato.

— © Riproduzione riservata —

